

ALBe



Deliberazione n. 18

del 31 MARZO 2017

Settore II°

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Imposta Unica Comunale - Tassa sui Rifiuti (TARI): Approvazione delle tariffe per l'anno 2017.

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di marzo alle ore 19,00 e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.r. 7/92, su propria determinazione richiesta del Sindaco domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria ^{XXXXXX} urgente di aggiornamento in prosecuz. nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

N. Ord	CONSIGLIERI		p	a	N. Ord	CONSIGLIERI		p	a
1)	SPEDALE	Luciana		X	11)	VEGA	Salvatore	X	
2)	MANCUSO FUOCO	Antonino	X		12)	GENTILE	Giusi		X
3)	GIACOBBE	Filippo	X		13)	CASTROGIOVANNI	Gianfranco	X	
4)	LO VOTRICO	Santa	X		14)	BALSAMELLO	Salvatore	X	
5)	DI COSTA	Maria		X	15)	BONELLI	Giuseppe	X	
6)	TROVATO	Grazia	X		16)	CATALANO	Aurora		X
7)	CONSENTINO	Annarita	X		17)	LA GIGLIA	Francesco		X
8)	LI VOLSI	Sigismundo		X	18)	SCINARDI	Dario	X	
9)	CASTROGIOVANNI	Carmela		X	19)	D'ALIO	Michele	X	
10)	COMPOSTO	Sergio	X		20)	PICONE	Mariangela	X	

con la partecipazione del Segretario Generale Sig.ra ZINGALE dott.ssa Mara

assume la Presidenza il Sig.ra CONSENTINO dott.ssa Annarita

il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto al Nr. 5 dell'ordine del giorno.

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. _____, e gli

assessori Sigg. GEMMELLARO - CASTELLO

Si da atto che ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutatori designati sono i consiglieri _____

Seduta del 30.03.2017

Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 5) all'ordine del giorno riguardante l'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2017.

Il Presidente introduce l'argomento e lascia la parola alla dott.ssa Cifalà, funzionario dell'Ufficio Tributi.

Relaziona la dott.ssa Cifalà sottolineando che non è stato fatto aumento ma ripartizione equa sulle varie categorie di utenza. Per la TARI c'è obbligo di coprire al 100% il costo servizio.

Il cons. Castrogiovanni C. chiede, visto il periodo di congiuntura, di fare qualcosa in più per artigiani e commercianti.

Entra il cons. Li Volsi (presenti nr. 15 – assenti nr. 5).

La dott.ssa Cifalà fa presente che l'Amministrazione Comunale ha già ridotto del 50% i coefficienti quindi un segnale è già stato dato.

Il cons. La Giglia condivide quanto detto dal cons. Castrogiovanni C. quindi propone di rinviare il punto per trovare una soluzione.

La dott.ssa Cifalà rappresenta che il regolamento prevede già delle riduzioni, ad esempio per la distanza dai cassonetti, quindi ci sono già alcune delle riduzioni richieste dal cons. La Giglia.

Il cons. Trovato esprime dissenso da quanto detto dal cons. Castrogiovanni C. perché bisogna preoccuparsi delle famiglie e delle fasce più basse come ad esempio dei pensionati.

Il Sindaco interviene dicendo che è un momento di crisi, ma già l'Amministrazione Comunale sta accogliendo le richieste mantenendo la TARI come lo scorso anno, sperando di ridurre il costo del servizio con il potenziamento della raccolta differenziata, con contenimento futuro per tutti: famiglie e commercianti.

Il cons. Lo Votrico ritiene che bisognerebbe ridurre il costo del servizio approvato ieri con il Piano Tecnico Economico e di conseguenza le tariffe.

Il cons. Di Costa non condivide di aggravare i cittadini soprattutto i pensionati. Auspica che si promuova la Raccolta Differenziata per contenere i costi. Anche perché ritiene che se il cittadino sta meglio, spende e fa girare l'economia, quindi favorisce anche il commerciante.

Il cons. Castrogiovanni C. propone almeno di dividere la cifra in più rate anche mensile o bimestrali.

Il cons. Giacobbe ritiene che le modalità di pagamento e le rate non sono oggetto di discussione e non è questa la sede. Ribadisce che non può partecipare in commissione consiliare per approfondire il regolamento dove si potrebbero fare le relative proposte.

Il Segretario comunale, su richiesta del C Giacobbe, chiarisce il concetto di conflitto d'interesse.

Il Vice Sindaco, avv. Gemmellaro, sottolinea che bisogna contenere il costo impegnandosi sulla raccolta differenziata. Il ritardo è dovuto alla necessità di fare una raccolta differenziata seria e di qualità.

Escono i consiglieri: Lo Votrico, Li Volsi, La Giglia, Giacobbe e Spedale (10).

Il Presidente constatata la mancanza del numero legale per deliberare, rinvia la seduta di un'ora a norma dell'art. 30 L.r.9/86. (ore 20,13)

Alla ripresa dei lavori alle ore 21,15 risultano assenti tutti i consiglieri, quindi la seduta si rinvia a domani 31 marzo alle ore 19,00 a norma dell'art. 30 L.r. 9/86, con lo stesso ordine del giorno, senza ulteriore avviso di convocazione agli assenti.

La seduta si scioglie alle ore 21,15.

SEDUTA DI PROSECUZIONE del 31.03.2017 ore 19.00

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio dott.ssa Annarita CONSENTINO.
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE.

Alle ore 19,00 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Mancuso Fuoco - Giacobbe - Trovato - Consentino - Composto - Castrogiovanni G. - Balsamello - Bonelli G. - Scinardi - D'Alio e Picone (11). Assenti: Spedale - Lo Votrico - Di Costa - Li Volsi - Castrogiovanni C. - Vega - Gentile - Catalano e La Giglia (9).

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, per deliberare in seduta di prosecuzione dichiara aperta la seduta.

Partecipano gli assessori: Castello e Gemmellaro.

Entra il cons. Lo Votrico (presenti Nr. 12 – assenti nr.8).

Il Presidente: ricorda che ieri giorno 30 marzo c.a. si era sul punto 5) all'O.d.G. relativo all'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2017, già in fase di voto.

Entrano i consiglieri: Castrogiovanni C. e La Giglia (presenti nr. 14 - assenti 6).

Esce il cons. Composto (presenti nr.13 – assenti nr. 7).

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente, pone ai voti, per alzata e seduta, la proposta dell'ufficio.

Procedutosi alla relativa votazione, si è avuto il seguente risultato accertato dalla Presidenza: Consiglieri Presenti Nr. 13 - Voti favorevoli Nr. 10 – Voti Contrari Nr. 3 (Giacobbe, Lo Votrico e La Giglia).

In dipendenza dei superiori risultati

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto: **“Imposta Unica Comunale – Tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione delle Tariffe per l’anno 2017”**;

VISTO il parere tecnico e contabile reso sulla proposta ai sensi dell’art. 53 comma 1° della L.142/90, recepito con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000, che si allega alla presente per formarne parte integrante;

VISTO il verbale della II[^] Commissione Consiliare Permanente;

VISTO l’Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta

ATTESO L’ESITO DELLA SUPERIORE VOTAZIONE

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del 2° Settore – Ufficio Tributi avente per oggetto: **“Imposta Unica Comunale – Tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione delle Tariffe per l’anno 2017”**, nel testo allegato a far parte integrante del presente provvedimento;

Il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente per le motivazioni espresse nella proposta e pone ai voti l’immediata esecutività dell’atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, con separata votazione, espressa per alzata e seduta: Consiglieri Presenti Nr. 13 - Voti favorevoli Nr. 10 – Voti Contrari Nr. 3 (Giacobbe,

Lo Votrico e La Giglia) a maggioranza di voti dichiara l'atto immediatamente esecutivo, per le motivazioni espresse nella proposta.



COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
II SETTORE-UFFICIO TRIBUTI

Proposta di deliberazione

OGGETTO: Imposta Unica Comunale - Tassa sui Rifiuti (TARI): Approvazione delle tariffe per l'anno 2017.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- la legge di stabilità (l'art. 1, comma 639-731, della legge 27/12/2013, n. 147) nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito, a decorrere dal 1/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC) e successive integrazioni e modificazioni, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito in Legge 2 maggio n. 14 n. 68, la Legge 208/2015, la Legge n. 125/2015, la Legge n. 221/2015 e la legge n. 166/2016 hanno apportato modifiche alla norma istitutiva della TARI;

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n.16 (conv. in legge n.68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art.151, comma 1, del D.Lgs. Del 18 agosto 2000, n.267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO l'art.1 comma 454 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), il quale ha differito al 28 febbraio 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2017, di cui all'art. 151 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;

VISTO l'art. 5, comma 11 del D.L. 244/2016 (Decreto Milleproroghe), il quale, per esercizio 2017, ha prorogato al 31 marzo 2017 la scadenza di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, abrogando conseguentemente il comma 454 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 29 settembre 2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

VISTO in particolare l'art. 44 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147;

VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano finanziario e la prescritta relazione;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall'art. 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, il quale stabilisce all'ultimo periodo che: *“nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”*;

VISTO l'art.1, comma 27, lettera a) della legge n.208/2015 (legge di stabilità anno 2016), che ha confermato la deroga ai coefficienti Tari di cui sopra fino al 2017;

VISTO l'art.1, comma 26, della suddetta legge di stabilità 2016, il quale ha previsto che: *“ al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015....La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'art. 243 bis del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo Testo Unico di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 2000”*;

VISTO l'art.1, comma 42, della legge 11 dicembre 2016 n.232 (Legge di Bilancio anno 2017), il quale attraverso la modifica del comma 26 sopra citato ha esteso al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, con esclusione dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste quali: la tassa sui rifiuti (TARI), le variazioni disposte dagli enti che deliberano il pre-dissesto o il dissesto;

RICORDATO che gli enti nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28-3-17 con la quale è stato approvato il Piano Tecnico Economico Finanziario per l'anno 2017, con un costo complessivo di € 2.005.393,96;

Considerato che per l'anno 2017, il costo complessivo del servizio, previsto nel Piano Tecnico Economico Finanziario pari ad € 2.005.393,96 e derivante dal dettaglio dei costi riportati nell'analisi del piano stesso, viene suddiviso secondo le voci che, in base al D.P.R. n. 158/1999, compongono la parte fissa e la parte variabile della tariffa giusta certificazione/quantificazione determinata dal Terzo Settore, responsabile del servizio, con le seguenti risultanze: PARTE FISSA € 1.209.677,21 pari al 60,32% del totale dei costi – PARTE VARIABILE € 795.716,75 pari al 39,68 del totale dei costi;

ESAMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2017, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto dei seguenti criteri:

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della L. 147/2013, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 147/2013);
- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche nella misura del settantacinque per cento e non domestiche nella percentuale del venticinque per cento;
- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo;
- determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd nella misura indicata nella tabella, appresso riportata avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1, comma 652, della L. 147/2013 che consente di aumentare o ridurre i limiti massimi o minimi dei coefficienti del DPR 158/99 confermata per gli anni 2016 e 2017 dalla legge n.208/15 (Legge di Stabilità 2016) all'art.1 comma 27 lettera a);

CONSIDERATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999) è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

CONSIDERATO altresì, che il Comune riscuote la TARI in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per TARI e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in rate.

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento;

VISTI i pareri tecnico e contabile resi ai sensi dell'art.49, comma 1 e dell'art.147 *bis*, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267, per come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 118/2011;

PROPONE

Al Consiglio Comunale

- 1) Di prendere atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per l'anno 2017, da coprire attraverso l'applicazione della tassa sui rifiuti è pari ad € 2.005.393,96 così come definito nel Piano Tecnico Economico Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione rifiuti per l'anno 2017, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28/03/2017.
- 2) Di determinare ed approvare per l'anno 2017, conseguentemente ed a garanzia della integrale copertura dei costi di gestione del servizio le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI):

UTENZE DOMESTICHE

n. componenti	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1	1,3888	53,4615
2	1,6117	96,2307
3	1,7489	133,6538
4	1,8689	187,1153
5	1,8861	203,1538
6 o più	1,8175	245,9230

UTENZE NON DOMESTICHE

	Categoria attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,4085	1,3975
2	Cinematografi e teatri	2,6804	1,0464
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	2,3680	0,8588
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,6550	1,4432
5	Stabilimenti balneari e simili	3,3696	1,3207
6	Esposizioni, autosaloni	3,0497	1,1112
7	Alberghi con ristorante	5,5971	2,6375
8	Alberghi senza ristorante	4,2696	2,0920
9	Case di cura e riposo	4,3054	2,4444
10	Ospedali	7,7139	3,2015
11	Uffici, agenzie, studi professionali	4,1978	2,2682
12	Banche ed istituti di credito	4,2696	1,7617
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	4,0543	2,1801
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	5,3818	2,2394
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	3,2650	1,7617
16	Banchi di mercato beni durevoli	3,8291	1,5239

17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	5,3818	2,9102
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3,7314	1,8532
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	4,9513	2,6646
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,3922	1,9831
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	3,3008	1,6499
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,0994	5,0700
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,9778	1,9336
24	Bar, caffè, pasticceria	4,5925	3,8114
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5,5971	2,3207
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,5949	1,7948
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,9292	3,3032
28	Ipermercati di generi misti	5,3607	2,0911
29	Banchi di mercato genere alimentari	6,5094	2,5347
30	Discoteche, night club	6,8528	2,8458

- 3) Di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Tecnico Economico Finanziario;
- 4) Di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (Tari), verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione di igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, con aliquota determinata e deliberata dall'organo competente, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;
- 5) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 6) Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, stante l'urgenza di procedere all'incasso a garanzia della funzionalità del servizio ed al fine di dare copertura ai costi generati dall'attività di gestione dello stesso.

Il Funzionario Responsabile

dott.ssa Salvina Cifalà




Il Dirigente

dott. Li Calzi Giovanni





COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

Allegato alla deliberazione
G.C. ovv. C. C. n. 18 del 31-03-2017

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal II Settore, relativa a:
Imposta Unica Comunale - Tassa sui Rifiuti (TARI) – Approvazione delle tariffe per l'anno 2017.


PARERI

(resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della l.r. 48/91, nel testo sostituito dall'art. 12 della l.r. 23/12/00 n.30)

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

*Approvazione del piano di spesa delle
attività del II settore Economico Finanziario in
funzione delle attività programmate per l'anno 2017
per la gestione degli rifiuti*

Nicosia, li 20 Marzo 2017



Il responsabile del Settore
dott. Li Calzi Giovanni

Parere in ordine alla regolarità contabile:

*Approvazione della spesa delle tariffe proposte per la
copertura dei costi di gestione rifiuti 2017 per la
gestione dei rifiuti dal TARI*

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione della spesa di € _____ al Capitolo _____ del bilancio per l'esercizio _____, cui corrisponde in entrata il capitolo _____.

Nicosia, li 20/03/2017

Il responsabile di Ragioneria

20

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Stefano Cesarone D.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Stefano Massimo Trovati D.

IL SEGRETARIO GENERALE

Stefano Zingales M.

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo per la pubblicazione.

Nicosia, li 03-06-2017

IL SEGRETARIO GENERALE

Stefano Zingales M.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 03-06-2017, (art.11, comma 1°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art.127, comma 21, della L.R. n.17 del 28/12/2004).

Il Responsabile della pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è divenuta esecutiva il 31-03-2017

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1°);
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

IL SEGRETARIO GENERALE

Stefano Zingales M.

- per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;
- per copia conforme all'originale;

Nicosia, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE